



REGOLAMENTO PER L'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER I RELATIVI RIPRISTINI

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26.05.2011

Indice

- Art 1. natura, contenuti e limiti del regolamento
- Art 2. modalità di presentazione della richiesta
- Art 3. modalità di esecuzione degli scavi
- Art 4. modalità di esecuzione dei ripristini stradali
- Art 5. modalità di conduzione dei lavori
- Art 6. interventi da eseguirsi con urgenza
- Art 7. facoltà dell'amministrazione comunale
- Art 8. obblighi del concessionario
- Art 9. distanze dai servizi pubblici comunali
- Art 10. cauzione e garanzia
- Art 11. esecuzione dei ripristini d'ufficio
- Art 12. regolamenti comunali
- Art 13. decorrenza



ART 1. NATURA, CONTENUTI E LIMITI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contiene le norme che regolano le attività di alterazione del suolo pubblico ed i successivi relativi ripristini su tutto il territorio comunale.

Per attività di alterazione del suolo pubblico si intende l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo che determinino l'alterazione della conformazione della sede stradale e delle opere annesse, o qualsiasi opera eseguita nell'ambito di un'occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico che preveda la manomissione della sede stradale (anche attraverso l'approntamento di recinzioni, ponteggi, cantieri, chioschi, stand o qualsiasi altra struttura che preveda ancoraggi o distribuisca carichi rilevanti sulla sede stradale stessa o insista comunque su pavimentazioni in pietra) nonché le occupazioni di reti ed infrastrutture esistenti di proprietà comunale e l'attraversamento in linea aerea

Per quanto non previsto da presente regolamento si richiamano il Regolamento Comunale per la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, le leggi nazionali in materia di urbanistica e di edilizia ed in particolare il vigente codice della strada ed il relativo regolamento di attuazione.

ART 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La domanda di autorizzazione per l'alterazione di suolo di proprietà comunale deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi e redatta su apposito modulo rilasciato dal comune e reso legale con l'apposizione di una marca da bollo dell'importo vigente al momento della presentazione.

Al modulo debitamente compilato, dovranno essere allegati in copia:

- planimetria in adeguata scala con l'indicazione della viabilità, degli edifici esistenti, delle aree oggetto della richiesta di alterazione evidenziate e dei particolari di esecuzione;
- relazione tecnica di dettaglio;
- eventuali autorizzazioni di altri enti comunque necessarie e previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta.

L'Ufficio Tributi, previo parere del Servizio LLPP e del Servizio di Polizia Municipale, rilascerà, entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla alterazione di suolo pubblico.

Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori si renda necessario adottare un'ordinanza per la regolamentazione della circolazione veicolare, sarà cura del richiedente rivolgersi al Servizio di Polizia Municipale che la dovrà rilasciare.

Il soggetto richiedente è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea e/o permanente del suolo e sottosuolo ai sensi delle norme vigenti (TOSAP).

ART 3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI

Qualsiasi canalizzazione posata nel corpo stradale dovrà essere, di norma, posta ad una profondità non inferiore a cm. 80 e cm.50 per gli scavi sui marciapiedi, misurata dal piano viabile al suo estradosso, sia nel caso di posa in senso longitudinale all'asse della strada che per gli attraversamenti, in generale si farà riferimento alle normative vigenti in materia di singoli servizi.

Prima di procedere allo scavo la ditta autorizzata dovrà, nel caso di strade asfaltate, tagliare opportunamente la pavimentazione stradale per tutto il suo spessore con mezzi adeguati che creino amalgama tra la vecchia e la nuova pavimentazione (tagliasfalti o fresa).

In caso di pavimentazioni in porfido, lastre di pietra, cemento o similari si procederà allo smontaggio ed all'accantonamento per il riutilizzo della sola parte di sovrastruttura interessata allo scavo ponendo ogni cura al mantenimento dell'integrità dei singoli pezzi.

Lo scavo per la posa in opera in senso trasversale alla sede stradale dovrà essere eseguito per metà lunghezza alla volta mantenendo e assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata.

È vietato procedere all'escavazione della seconda parte della carreggiata se prima non sia stato ripristinato lo scavo già eseguito lungo il tratto precedente.

Y:\ALTERAZIONI SUOLO PUBBLICO\TVP\Regolamento CC 2011.doc



Servizio Lavori Pubblici

Gli scavi dovranno essere opportunamente sbatacchiati secondo le vigenti norme antinfortunistiche e dovranno essere riempiti con pietrisco pezzatura 0/100 di cava o proveniente da impianti di recupero perfettamente arido e compattato sino ad ottenere una densità pari al 95% della densità ottima della prova AASHO modificata o in casi particolari, se richiesta dall'ufficio tecnico del Servizio Lavori Pubblici con misto cementato granulometria 0/30 e dosaggio 0/80 o malta di cemento autolivellante avente allo stato indurito una massa volumica non superiore a Kg/mc. 1600 con resistenza alla compressione a 28 giorni di almeno 12 Kg/mq.

Le acque rinvenute nel corso degli scavi eseguiti dovranno essere deviate con appositi scarichi in opere stradali esistenti quali pozzetti, chiaviche o simili, nei modi e nelle forme impartite sul posto di volta in volta dal personale tecnico dell'amministrazione comunale mediante segnalazione al gestore delle fognature comunali.

In corrispondenza di opere idrauliche (ponti, ecc.) è consentita l'infissione di grappe, arpioni, anelli e simili per il sostegno dei tubi ed è fatto assolutamente divieto di demolire o intaccare, anche parzialmente, il manufatto.

Particolari dell'ancoraggio alle strutture dovranno comunque essere concordati preventivamente con l'ufficio Lavori Pubblici.

ART 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI RIPRISTINI STRADALI

Il corpo stradale e le sue pertinenze (marciapiedi, banchine, zanelle, pozzetti, ecc.) interessate dai lavori dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte senza alterarne in alcun modo la sagoma originale e le quote preesistenti.

Il piano viabile deve essere ripristinato secondo le indicazioni di seguito riportate:

a) STRADE ASFALTATE

- nel caso di scavi longitudinali: conglomerato bituminoso a caldo, spessore cm 10, pezzatura 0-20 mm. Per tutta la lunghezza dello scavo effettuato; tappeto d'usura sovrastante in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura 0,10 o 0,05 mm., da concordare con l'ufficio tecnico comunale, spessore finito cm. 3 per una larghezza pari a:

- Metà carreggiata per strade con larghezza oltre 5,50 ml;
- Tutta la carreggiata per strade con larghezza inferiore a 5,50ml.

Si dovrà comunque porre ogni cura onde evitare la formazione di contropendenze rispetto alla situazione esistente in modo da non creare zone di ristagno dell'acqua piovana sul corpo stradale; qualora dovesse verificarsi un inconveniente del genere, il concessionario dovrà provvedere a risagomare l'intera sede stradale in modo da garantire le pendenze necessarie.

I tempi e le modalità di esecuzione dei ripristini con conglomerato a caldo dovranno essere concordati con il Servizio LLPP.

Il Servizio LLPP potrà inoltre disporre, in casi particolari di pericolosità e sicurezza dovuta ai lavori fatti, la fresatura del piano strada o l'estensione del tappetino di usura all'intera sezione stradale anche in casi non previsti dal presente regolamento.

Ad intervento ultimato non dovranno riscontrarsi discontinuità sul piano viabile che possano pregiudicare la sicurezza del traffico veicolare e/o pedonale, come la formazione di scalini in corrispondenza delle attaccature con il conglomerato bituminoso preesistente.

Su tutto il perimetro dell'attaccatura della nuova pavimentazione con la vecchia si dovrà provvedere ad asperione di emulsione bituminosa al 55% previo allontanamento di polveri e residui terrosi e conseguente spolveratura sull'emulsione con stesa di calce eminentemente idraulica o cemento.

- nel caso di attraversamenti: conglomerato bituminoso a caldo, spessore cm 10, pezzatura 0-20 mm. per tutta la larghezza dello scavo effettuato; tappeto d'usura sovrastante in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura 0,10 mm o 0,05 mm, da concordare con l'ufficio tecnico comunale, spessore finito cm 3, per una larghezza pari a 4,00 ml. trasversalmente alla strada sullo scavo effettuato.



Servizio Lavori Pubblici

In ogni caso, i ripristini con tappetino d'usura dovranno essere effettuati non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dal termine dei lavori di alterazione.

- sui marciapiedi: in caso di interventi sui marciapiedi asfaltati deve essere eseguito un sottofondo con calcestruzzo R'bk 200 per uno spessore di cm.10 e successivo ripristino della pavimentazione bituminosa con pezzatura 0,05.

Per marciapiedi fino a cm. 150 tappeto bituminoso per tutta la larghezza, per misure superiori larghezza del tappeto cm. 150 minimo.

Per pavimentazioni dei marciapiedi diverse, valgono le norme riportate nei commi che seguono.

b) ALTRI TIPI DI STRADE E SUPERFICI

Nel caso di strade con pavimentazione sterrata e /o di diversi tipo di asfalto ed in ogni altro caso di interventi su aree pubbliche diverse dalle strade, i ripristini, le modalità ed i tempi, dovranno essere concordati di volta in volta con il personale tecnico del Servizio Lavori Pubblici. Per le strade bianche e i piazzali non asfaltati compresi nella rete stradale o nelle sistemazioni collaterali i riempimenti dovranno essere eseguiti con le modalità ed i materiali atti a rendere il manto di usura simile al preesistente, ricostruendo eventuali selciati, massicciate di sottofondo, spolveri in ghiaietto o in stabilizzato, cordoli laterali o zanelle in pietra o cotto, inghiottitoi, baulature del manto stradale e quant'altro atto a rendere l'opera a regola d'arte.

Resta inteso che se si formeranno avvallamenti del piano viabile sul tratto stradale interessato dallo scavo ascrivibili a pessimi riempimenti o altro, sarà cura del concessionario provvedere alla loro riparazione e questi rimarrà responsabile di eventuali danni derivanti dagli avvallamenti stessi. Il concessionario resterà responsabile per eventuali futuri avvallamenti del ripristino per un periodo di 12 mesi (dodici) dalla data di fine dei lavori.

Nei tratti a porfido ed in lastricato di pietra la pavimentazione stradale ed il relativo sottofondo dovranno essere ricostruiti utilizzando il pietrame e il porfido esistente, solo se necessario opportunamente reintegrato con materiale analogo fornito a cura del concessionario.

Le fosse biologiche e i pozzetti di raccolta di liquami in genere, installati su suolo pubblico dovranno essere a perfetta tenuta e dotati di doppio coperchio, in genere quello in vista in ghisa o altro materiale indicato dal Servizio Lavori Pubblici atto a sopportare carichi stradali.

È fatto obbligo al concessionario di ripristinare, alla fine dei lavori, la segnaletica verticale e/o orizzontale che sia stata eventualmente danneggiata e/o rimossa durante i lavori.

ART 5. MODALITÀ DI CONDUZIONE DEI LAVORI

Il concessionario durante il corso dei lavori:

- non dovrà ostacolare il libero deflusso delle acque lungo il piano viabile, i fossi, le zanelle e le pertinenze in genere, né effettuare depositi di materiale di rifiuto ed attrezzi sul piano viabile;
- dovrà apporre a propria cura e spese tutti i segnali prescritti dal vigente Codice della Strada e Regolamento di esecuzione. In particolare dovrà essere ottemperato a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del D.L. 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni, e dagli artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni;
- resterà responsabile di ogni incidente, danno o molestia che possa derivare a terzi e cose per mancato o deficiente sistema di segnalazione e sarà perseguito ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.L. 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni;
- dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità che in qualsiasi tempo dovessero essere impartite dall'Amministrazione Comunale a mezzo del proprio personale tecnico e di vigilanza nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito;



Servizio Lavori Pubblici

- dovrà riparare tutti i danni che in dipendenza dell'esecuzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere connesse, potessero derivare sia alla strada e sue pertinenze che a terzi rimanendo sempre responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare dai lavori.
- In caso di inadempienza, anche parziale, e di esecuzione di lavori non conformi al presente regolamento ed alle modalità esecutive contenute nell'atto autorizzativo, l'Ufficio Lavori Pubblici intimerà al concessionario di ripristinare a regola d'arte, le opere; trascorso il termine concesso l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni di cui sopra con recupero delle spese sostenute e documentate nelle forme e nei modi di legge.

Al termine dei lavori è fatto obbligo, sia esso un soggetto privato o un gestore di servizi pubblici, di inviare dichiarazione di esecuzione del ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dal presente Regolamento Tecnico.

ART 6. INTERVENTI DA ESEGUIRSI CON URGENZA

In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il pronto intervento può essere effettuato dandone immediato preavviso al Servizio Polizia Municipale ed al Servizio Lavori Pubblici. Il richiedente, ad esclusione dei gestori di servizi pubblici, si impegnerà a presentare regolare istanza di autorizzazione in sanatoria entro 48 ore dalla occupazione d'urgenza, trascorse le quali l'occupazione sarà considerata in assenza di autorizzazione e saranno applicate le sanzioni previste dall'art.21 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285, Codice della Strada.

Alla suddetta istanza in sanatoria deve essere allegata, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 10 lett. a), la cauzione di cui al successivo art. 10, di importo minimo di €. 520,00 per ogni alterazione; tale cauzione sarà svincolata su domanda del concessionario non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dopo che l'Ufficio Lavori Pubblici avrà accertato la regolare esecuzione dei ripristini.

Resta inteso che, se, dalla successiva verifica, non si riscontrassero le caratteristiche di somma urgenza e/o che comunque i lavori non fossero stati eseguiti nel rispetto del presente regolamento, il richiedente è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Al termine dei lavori è fatto obbligo, sia esso un soggetto privato o un gestore di servizi pubblici, di inviare dichiarazione di esecuzione del ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dal presente Regolamento Tecnico.

ART 7. FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

È fatta salva la facoltà piena ed insindacabile dell'Amministrazione concedente di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie ed in qualsiasi momento al tratto di strada interessato dai lavori sia all'andamento planimetrico sia alla sagoma stradale, senza che la ditta concessionaria possa opporsi in alcun modo.

In casi di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio, a spese della ditta concessionaria, con il recupero delle spese sostenute e documentate nei modi e nelle forme di legge.

ART 8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La ditta concessionaria terrà l'Amministrazione concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia che potesse pervenirle da terzi.

È fatto obbligo al concessionario di accertare preventivamente, oltre alle canalizzazioni di proprietà Comunale, l'eventuale presenza di servizi quali linee elettriche, telefoniche, gas metano, ecc. interrati in corrispondenza del luogo interessato ai lavori restando l'Amministrazione concedente del tutto sollevata per qualsiasi danno avesse a verificarsi ad impianti oggetto di altre concessioni in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi; inoltre saranno a totale carico della ditta concessionaria eventuali danni a persone, cose, mezzi e manufatti, causati sia durante



Servizio Lavori Pubblici

l'esecuzione dei lavori sia in futuro per eventuali avvallamenti della sede viabile o danni per rottura di tubazioni o altri servizi esistenti se conseguenza dei lavori autorizzati.

Nell'esecuzione dello scavo dovrà essere posta attenzione alle radici delle eventuali pubbliche alberature presenti lungo le strade comunali, fatte salve ulteriori norme di dettaglio previste da altri strumenti normativi dell'ente.

In caso di danni questi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione Comunale.

ART 9. DISTANZE DAI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Durante lo scavo dovrà essere posta particolare attenzione ai servizi sotterranei esistenti (acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, ecc.).

In presenza di tali servizi il nuovo servizio dovrà essere posto ad una distanza da questi di cm. 50 lateralmente e cm. 50 verticalmente.

Verificandosi l'impossibilità di rispettare dette distanze dovranno essere concordati con l'Ufficio Lavori Pubblici - gli opportuni accorgimenti da adottare e le eventuali distanze da rispettare in riferimento alle norme UNI e CEI in vigore al momento dell'intervento.

ART 10. CAUZIONE E GARANZIA

È fatto obbligo a chiunque, sia esso un soggetto privato o un gestore di servizi pubblici, di costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione, cauzione a garanzia della regolare esecuzione del ripristino del corpo stradale e relative sovrastrutture.

a) I singoli gestori di servizi pubblici titolari di autorizzazione per l'alterazione di suolo pubblico che di seguito si evidenziano:

- 1 - Servizio di distribuzione acquedotto e fognature;
- 2 - Servizio di distribuzione gas;
- 3 - Servizio per la distribuzione dell'energia elettrica;
- 4 - Servizio per l'esercizio telefonico;

dovranno sottoscrivere una polizza fideiussoria complessiva annuale a titolo di cauzione. L'entità della cauzione annuale è determinata in misura pari al 15% della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori annui di scavo e ripristino provvisorio/definitivo, e verrà determinata sulla base degli interventi eseguiti nell'anno solare precedente (compresi quelli urgenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento). L'entità della suddetta cauzione annuale non dovrà comunque mai essere inferiore ad euro 30.000,00. Tale garanzia dovrà essere costituita entro il 01 Gennaio di ogni anno solare e dovrà avere validità annuale a decorrere dal 01 Gennaio dell'anno solare di riferimento. L'importo della suddetta cauzione annuale prestata costituisce garanzia per l'Amministrazione Comunale relativamente ad una eventuale non corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio/definitivo eseguiti dal soggetto concessionario di pubblici servizi e per eventuali mancati interventi manutentivi ad essi prescritti e mancati pagamenti a favore dell'Amministrazione Comunale stessa, di oneri o penali. Qualora l'Ufficio preposto rilevasse una o più delle suddette inadempienze del soggetto concessionario di pubblici servizi, procederà all'incameramento della cauzione annuale versata, per la quota parte necessaria a coprire la spesa per l'esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino dell'area oggetto dell'intervento e gli oneri e le penali eventualmente non corrisposti. In tale caso il soggetto concessionario di pubblici servizi dovrà tassativamente reintegrare la cauzione annuale prestata fino a ricostituire l'importo originario della cauzione annuale stessa. Qualora il soggetto concessionario di pubblici servizi abbia provveduto ad eseguire correttamente la totalità dei lavori annui di scavo e ripristino, per ognuno dei quali sia stato rilasciato il benestare finale, ed abbia provveduto al regolare pagamento, a favore dell'Amministrazione Comunale, degli oneri per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo, l'Ufficio preposto autorizzerà lo svincolo della garanzia annuale prestata solamente dopo il 30 Giugno dell'anno successivo e comunque entro il 30 Settembre.



Servizio Lavori Pubblici

b) Per interventi di alterazione del suolo pubblico eseguiti da privati, l'importo della cauzione è stabilito in €. 52,00 a ml. di intervento con un minimo di €. 520,00 per ogni alterazione; tale cauzione sarà svincolata su domanda del concessionario, dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dopo che sarà stata accertata la regolare esecuzione dei ripristini.

Per il deposito delle cauzioni suddette potrà essere effettuato il versamento presso la Tesoreria comunale o potranno essere presentate idonee garanzie finanziarie mediante polizze bancarie o assicurative.

La garanzia fideiussoria, presentata dai gestori dei servizi pubblici o dai soggetti privati, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Gli importi cauzionali indicati nel presente regolamento saranno annualmente oggetto di aggiornamento, in relazione ai costi effettivamente necessari alla realizzazione delle opere di ripristino da eseguire;

ART 11. ESECUZIONE DEI RIPRISTINI D'UFFICIO

Qualora i gestori di pubblici servizi o i soggetti privati non ottemperino, anche parzialmente, alle prescrizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'Ufficio Lavori Pubblici invierà richiesta a mezzo fax con diffida a mettere immediatamente in sicurezza lo stato dei luoghi ed a eseguire i ripristini. In caso di inadempienza, l'Ufficio medesimo, previo calcolo computo metrico estimativo dei lavori, provvederà a richiedere all'Istituto di Credito o Assicurativo l'escussione dalle polizze bancarie o assicurative di cui all'art.10 del presente regolamento tecnico, dell'importo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino da eseguire d'ufficio. Provvederà inoltre a richiedere, ai gestori ed ai soggetti privati, il reintegro degli importi minimi, previsti dall'art.10, delle garanzie finanziarie, siano esse polizze bancarie o assicurative.

ART 12. REGOLAMENTI COMUNALI

Per l'occupazione del suolo e sottosuolo in genere, sia a carattere temporaneo che permanente, oltre a quanto prescritto dal presente Regolamento, dovrà essere ottemperato anche alle norme riportate nel "Regolamento per la Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche" in vigore.

ART 13. DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore in data 1 luglio.